

30866 / 14



M  
//

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SESTA SEZIONE PENALE**

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 09/05/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO AGRO'  
Dott. VINCENZO ROTUNDO  
Dott. GIACOMO PAOLONI  
Dott. PIERLUIGI DI STEFANO  
Dott. ALESSANDRA BASSI

- Presidente - SENTENZA  
N. 856  
- Consigliere -  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 45056/2013  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

BALSAMO COSIMO N. IL 11/04/1956

avverso l'ordinanza n. 2295/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del  
15/07/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;  
~~lette/sentite le conclusioni del PG Dott.~~

Udit i difensor Avv.;

## **RITENUTO IN FATTO**

**1.** Con sentenza del 15 luglio 2013, la Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione avanzata da Balsamo Cosimo, condannato con sentenza della Corte d'Appello di Brescia alla pena di anni sette mesi quattro di reclusione e 6000,00 euro di multa per diversi reati, fra cui quelli di associazione per delinquere, furto e ricettazione.

Il giudice di secondo grado ha premesso che la richiesta di revisione si fonda sul rilievo che Balsamo è stato condannato per il reato *sub* capo 8), qualificato come ricettazione, e che lo stesso fatto è stato qualificato, in un altro procedimento a carico del concorrente Nollì James, come furto. La Corte ha quindi osservato che Balsamo è stato posto in grado di difendersi dal fatto ritenuto in sentenza e non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, che la celebrazione un nuovo giudizio, previa acquisizione della nota della Polizia Stradale del 20 settembre 2012 presente nel distinto processo ed ignota a Balsamo, potrebbe portare, non al proscioglimento dell'imputato, bensì alla condanna per un diverso fatto, di tal che si versa al di fuori delle ipotesi nelle quali è ammessa la revisione.

**2.** Avverso il provvedimento ha presentato personalmente ricorso Balsamo Cosimo, difeso di fiducia dall'Avv. Alfredo Gaito, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

**2.1.** Inosservanza o erronea applicazione di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 630 lett. a) e c), 631 e 521 commi 1 e 2 cod. proc. pen.

Evidenzia il ricorrente che Nollì James, concorrente nello stesso fatto di cui al capo 8), è stato giudicato in un separato procedimento responsabile per furto, mentre Balsamo – nonostante abbia sempre sostenuto di avere personalmente rubato i mezzi della imputazione – è stato condannato per ricettazione. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d'Appello di Venezia abbia dichiarato inammissibile la richiesta di revisione laddove, alla luce della documentazione acquisita nel processo a carico di Nollì (la nota della G.d.F. del 20 settembre 2012), il fatto risulta "diverso" da quello per il quale Balsamo è stato condannato, atteso che il furto e la ricettazione prevedono elementi costitutivi diversi, di tal che non si tratta della mera riqualificazione giuridica dello stesso fatto. Ne discende che Balsamo non è stato posto in grado di difendersi e sussiste violazione dei principi espressi dalla Corte EDU nella nota sentenza Drassich. Il ricorrente evidenzia come, d'altra parte, il diverso esito dei giudizi

nei confronti di Balsamo e Nolli integri una situazione di contrasto fra giudicati, rilevante ai sensi dell'art.630 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.

**2.2.** Mancanza assoluta di motivazione ed inosservanza degli artt. 111 Cost. e 125 comma 3 cod. proc. pen.

Osserva l'impugnante che, dalla ingiusta condanna di Balsamo per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., è conseguita l'applicazione della confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306/1992, misura sanzionatoria non prevista in relazione al reato di cui all'art. 624 cod. pen. Ne discende l'incostituzionalità dell'art. 631 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 24 commi 1, 2 e 4 e 27 commi 1 e 3 Cost., nella parte in cui non consente la revisione della sentenza allorchè, a seguito della diversa qualificazione giuridica del fatto divenga inapplicabile una misura di sicurezza patrimoniale. Il ricorrente pone l'accento sul fatto che, in un caso analogo, l'art. 28 D.Lgs n. 159/2011 prevede la revoca della misura patrimoniale di prevenzione e chiede pertanto che la questione sia innanzi alla Corte Costituzionale con conseguente sospensione del presente procedimento di revisione.

**3.** Il Procuratore Generale presso la Cassazione ha chiesto che il ricorso sia rigettato atteso che, in primo luogo, non v'è stata alcuna violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza; in secondo luogo, la revisione non è ammessa ai fini della mera riqualificazione giuridica in una fattispecie seppure "minore"; le misure di prevenzione e quella in esame sono diverse e che la revocabilità delle prime è prevista in situazioni particolari, non equiparabili a quella di specie, sicchè non sussiste violazione dell'art. 3 Cost.; non v'è stata violazione degli artt. 24 e 27 Cost., essendo stato l'interessato posto in grado di difendersi.

**4.** Nella memoria depositata in Cancelleria, l'Avv. Sepe quale difensore di Balsamo Cosimo, in replica al parere espresso dal Procuratore Generale, ha evidenziato, da un lato, come la sentenza pronunciata nei confronti dell'assistito e quella pronunciata nei confronti di Nolli James siano irrimediabilmente in contrasto tra loro, di tal che coesistono due realtà fenomeniche palesemente inconciliabili; dall'altro lato, come la Corte di Cassazione, nella sentenza n.3914/2011, abbia escluso la revocabilità della misura di prevenzione patrimoniale in caso di contrasto fra giudicati sul presupposto che il quadro probatorio posto a fondamento dei due pronunciamenti era il medesimo, mentre nel caso di specie nel procedimento a carico di Nolli sono stati acquisiti elementi investigativi ulteriori rispetto a quelli presenti nel fascicolo del giudizio abbreviato celebrato in danno del Balsamo.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.


1.1 In via ~~del tutto~~ preliminare, va rilevato come il nostro sistema processuale preveda la revisione delle sentenze di condanna divenute irrevocabili (art. 629) allorchè si versi in uno degli specifici casi previsti dall'art. 630 cod. proc. pen., allorchè sussista inconciliabilità fra giudicati penali (lett. a), sia stata revocata una sentenza civile o amministrativa su di una questione pregiudiziale (lett. b), siano scoperte nuove prove (lett. c) o la condanna sia determinata da falsità o da altro reato (lett. d). Per quanto più rileva nel caso di specie, l'art. 631 cod. proc. pen. prevede che "gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531".

Dal chiaro disposto normativo si evince che la riapertura di un processo penale ormai coperto da giudicato è subordinata alla possibilità che il nuovo processo di revisione sia suscettibile di sfociare in uno degli esiti assolutori previsti dal codice di rito, compresi quelli ispirati al canone di garanzia *in dubio pro reo* (Cass. Sez. 5, n. 14255 del 22/01/2013, Valenti, Rv. 256600). Ne discende che, pur sussistendo taluna delle condizioni previste nella rosa dell'art. 630 del codice di rito, la revisione deve ritenersi esclusa allorchè ci si muova nella prospettiva di ottenere, non il pieno proscioglimento, ma soltanto una pena più mite ovvero l'inquadramento del fatto in una fattispecie meno grave. È dunque inammissibile la richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma al riconoscimento di un trattamento sanzionatorio meno afflittivo, ovvero a una dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato (Cass. Sez. 6, n. 12307 del 03/03/2008, Rv. 239328).

1.2. Fissate tali coordinate normative ed ermeneutiche, risulta di tutta evidenza l'infondatezza del ricorso con riguardo a tutti i profili prospettati.

In primo luogo, occorre porre in risalto come, contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente, ~~del tutto~~ costante sia la giurisprudenza di questa Corte in tema di violazione del principio di correlazione fra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza sancito dall'art. 521 cod. proc. pen. nei casi di riqualificazione del fatto da furto a ricettazione e viceversa.

In particolare, questa Corte ha affermato che per "fatto contestato" deve intendersi il complesso degli elementi portati a conoscenza dell'imputato, ai quali



il giudice può, successivamente, dare la qualificazione giuridica più aderente alla norma di diritto penale sostanziale, restando, in ogni caso, salva la possibilità di difesa. Pertanto, detto principio di correlazione non è violato ove l'imputato di furto sia condannato per ricettazione, in quanto il contenuto essenziale di questa seconda imputazione deve ritenersi compreso nella più ampia previsione del furto (Cass. Sez. 2, n. 3329 del 25/11/1983, Faretra, Rv. 163655; Sez. 2, n. 38889 del 16/09/2008, Depau, Rv. 241446).

In ossequio a tali consolidati principi, si deve pertanto concludere che l'eventuale revisione del processo – sia se riconducibile nell'ipotesi del contrasto fra giudicati, ai sensi dell'art. 630 comma 1 lett. a), piuttosto che all'ipotesi di prova sopravvenuta o nuova, ai sensi dell'art. 630 comma 1 lett. c) - potrebbe tutt'al più sfociare in una, seppure più favorevole, riqualificazione dello stesso fatto, ma non nel proscioglimento dell'imputato. Il che, alla stregua del chiaro disposto dell'art. 631 e della lineare giurisprudenza rammentata nel paragrafo 1.1., rende la richiesta revisione inammissibile.

**1.3.** Infondato è anche il motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione dei principi espressi dalla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, nella sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia.

Mette conto evidenziare che, nella ricordata pronuncia, la Corte europea ha affermato che la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata all'imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice *ex officio*, in ossequio al disposto dell'art. 6 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo e conformemente al principio statuito dall'art. 111, secondo comma Cost., che investe non soltanto la formazione della prova, ma anche ogni questione che attiene la valutazione giuridica del fatto commesso (Cass. Sez. 6, n. 45807 del 12/11/2008, Drassich, Rv. 241754). Ne discende che l'imputato deve essere informato della eventualità che il fatto contestatogli possa essere diversamente definito e deve dunque essere posto in grado di interloquire sul punto.

Tenuti ben fermi tali principi, giova evidenziare come, nella specie, non vi sia stata alcuna riqualificazione rispetto alla contestazione originaria (appunto quella di ricettazione), di tal che non v'è materia per invocare alcuna lesione dell'art. 6 CEDU, degli artt. 24, 27 e 111 Cost. e dell'art. 521 cod. proc. pen., né dei principi espressi nella ricordata pronuncia Drassich v. Italia.

In ogni caso, non può sfuggire come il tema del possibile inquadramento giuridico del fatto nella fattispecie del furto piuttosto che in quella della ricettazione sia stato ampiamente dibattuto nel processo, sia perché lo stesso Balsamo si è sempre difeso sostenendo di avere rubato, e non ricettato i mezzi,



sia perché la difesa ha avanzato specifica richiesta di riqualificazione del fatto in furto.

L'interessato era dunque perfettamente edotto della eventualità che il fatto contestatogli potesse essere diversamente inquadrato - eventualità che, in ogni caso, non si è tradotta in sentenza - ed è stato posto in grado di interloquire sul punto, sicché non v'è materia per alcuna violazione del diritto di difesa.

**2.** Palesemente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

**2.1.** Il ricorrente deduce l'incostituzionalità della previsione di cui all'art. 631 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la possibilità di revocare la misura di sicurezza patrimoniale, segnatamente la confisca disposta ai sensi dell'art. 12 sexies L. n. 356/1992 (prevista per il reato di ricettazione ex art. 648 cod. pen. ma non in caso di furto), in caso di contrasto fra giudicati, analogamente a quanto previsto dall'art. 28 D.Lgs n. 159/2011 in tema di misure di prevenzione.

A tale riguardo, deve essere rilevato, per un verso, come la misura di sicurezza patrimoniale prevista dall'art. 12 sexies L. n. 356/1992 consegue *de iure* dalla condanna per i reati presupposto ivi contemplati, fra cui quello in oggetto di cui all'art. 648 cod. pen. (allorché ovviamente ricorrano gli specifici presupposti previsti dalla norma).

In linea con il più recente ~~testo~~ <sup>orientamento</sup> interpretativo di questa Corte in tema di misure di sicurezza patrimoniali "obbligatorie", la confisca prevista dall'art. 12 sexies L. n. 356/1992 rientra a tutti gli effetti nel corredo *latu sensu* sanzionatorio dei reati presupposto, quindi anche del reato di ricettazione, analogamente alle pene, detentiva e pecuniaria, previste dall'art. 648 cod. pen. La confisca "partecipa" dunque della natura sanzionatoria delle altre pene previste per il reato da cui essa scaturisce quale conseguenza patrimoniale obbligatoria. Se ne inferisce che il tema della ammissibilità della revisione della confisca obbligatoria disposta con la sentenza passata in giudicato va trattato alla stessa stregua di quello della revisione della condanna alla pena detentiva e pecuniaria irrogata con la sentenza cosa giudicata, di tal che valgono le medesime considerazioni sopra svolte quanto alla necessità che la revisione muova nella prospettiva di ottenere il proscioglimento dell'imputato e non un trattamento sanzionatorio più mite, tale essendo quello previsto per il furto che, oltre a comminare pene con limiti edittali inferiori, non prevede quale ulteriore conseguenza sanzionatoria *de iure* la confisca in oggetto.

**2.2.** Infondata è anche la dedotta violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. sul presupposto che il legislatore avrebbe

previsto la revocabilità delle misure di prevenzione nell'art. 28 D.Lgs n. 159/2011 (Codice Antimafia) ed, irragionevolmente, non nel caso in esame.

Ed invero, le misure di prevenzione patrimoniali sono completamente diverse per *ratio* e presupposti rispetto alle misure di sicurezza patrimoniali, essendo a queste accumulabili solo per il fatto di tradursi in una ablazione. Non può pertanto fondatamente affermarsi che il legislatore abbia previsto un trattamento difforme e deteriore per situazioni eguali.

**3.** Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 9 maggio 2014

Il consigliere estensore

Alessandra Bassi



Il Presidente

Antonio Agro

